

## VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il 13 settembre 2006

tra

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza  
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,

visti

il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, e in particolare l'articolo 38 del contratto medesimo, nonché l'accordo collettivo 23 marzo 2006, sottoscritti dalle competenti Associazioni nazionali di categoria,

richiamata

la premessa al citato c.c.n.l. 20 maggio 2004, che si intende qui integralmente riportata,

si è convenuto quanto segue

per la stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del c.c.n.l. 20 maggio 2004, da valere per tutto il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI -  
Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE  
EDILI ED AFFINI DI MILANO, DELLA BRIANZA E  
DI LODI

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E  
COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI  
MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA -  
ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI  
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. -  
DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI E DEI  
COMPENSORI DI MONZA - BRIANZA E  
LEGNANO

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. FEDERAZIONE ITALIANA  
LAVORATORI LEGNO, EDILI ED AFFINI DEI  
COMPENSORI DI MILANO, BRIANZA, TICINO  
OLONA E LODI

## **Articolo 1**

### **ORARIO DI LAVORO**

#### **Norme per tutti gli operai di produzione, nonché per i gruisti**

Ai sensi dell'articolo 5, lett. A), terzo comma, del c.c.n.l. 20 maggio 2004 e fermo restando quanto previsto dai successivi commi 5 e 6 della stessa lett. A), l'orario normale contrattuale di lavoro per tutti gli operai di produzione, nonché per i gruisti, è fissato in 40 ore settimanali, di media annua, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

#### **Norme per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia**

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme che precedono nel presente articolo, per gli operai di produzione. Tali norme per gli operai di produzione si applicano comunque al gruista.

In relazione all'articolo 6 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, l'orario normale degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia: autisti, magazzinieri, guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere nel magazzino, o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche, o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.

Al guardiano notturno, fermo restando quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell'8% sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dal contratto nazionale stesso.

Agli autisti ed ai conduttori di macchine semoventi (bulldozer, scraper, ruspa e simili, locomotiva decauville con motore elettrico o a scoppio), per le ore di lavoro ordinario effettuate oltre il limite delle 40 e sino a quello delle 48 ore settimanali medie annue è riconosciuta una maggiorazione del 12%, da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, fermo restando il computo su tali ore di lavoro ordinario delle percentuali di accantonamento per ferie e gratifica natalizia alla Cassa Edile della percentuale per i riposi annui di cui al punto B) dell'articolo 5 del c.c.n.l..

\*\*\*\*\*

Le ore di lavoro eventualmente prestate, nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge, oltre gli orari normali come sopra fissati sono compensate con le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui al sopra citato c.c.n.l..

\*\*\*\*\*

Per i riposi annui, vale la disciplina prevista dall'articolo 5, lettera B), del c.c.n.l. 20 maggio 2004, fermo restando che la percentuale del 4,95 va corrisposta anche per tutte le ore di permesso retribuito previste dall'anzidetto c.c.n.l. e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Come disposto dall'ultimo comma della lettera B) del sopra citato articolo 5, anche al fine di agevolare il godimento dei permessi individuali, le imprese e i lavoratori potranno concordare la fruizione in via collettiva dei permessi stessi.

Nel caso di uscita e di rientro dell'operaio straniero nel territorio italiano in occasione dei periodi feriali o per gravi motivi familiari, le imprese sono tenute, su richiesta del lavoratore, a concedere il godimento cumulativo delle ferie e dei permessi maturati.

\*\*\*\*\*

In presenza di grandi opere pubbliche e infrastrutturali, quali: Metropolitana Milanese, Passante ferroviario, ecc., nonché di opere che interagiscano con la viabilità, si potrà procedere, previa intesa fra le parti e con il consenso delle stazioni appaltanti, a regimi di orario, che, favorendo una maggiore produttività nella salvaguardia dei livelli occupazionali, attenuino i disagi per la collettività.

## **Articolo 2**

### **INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE**

A decorrere dal 1° settembre 2006, per tutti i Comuni delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, nell'indennità territoriale di settore in atto sono conglobati gli importi dell'elemento economico territoriale in vigore alla data del 31 agosto 2006.

Tale indennità comprende e sostituisce, assolvendone le funzioni, i trattamenti qui di seguito indicati, previsti dai precedenti contratti collettivi nazionali e dai relativi accordi integrativi per le province di Milano e di Lodi: superminimi collettivi territoriali, indennità speciale, indennità vestiario, premio di produzione e indennità di disagio.

### **Articolo 3**

#### **ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE**

In conformità all'Accordo nazionale 23 marzo 2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli articoli 12 e 38 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. vigente - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonché numero delle ore lavorate e del relativo monte salari;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;
- stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;
- consumi di materie prime;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie;
- numero delle notifiche preliminari di inizio lavori alle A.S.L.;
- numero degli addetti del settore iscritti nelle liste di mobilità;
- numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato per ogni anno, nel mese di gennaio dell'anno successivo, nel rispetto delle misure massime di cui all'accordo nazionale 23 marzo 2006.

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre / 30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 2004 / 30 settembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori;
- acquisendo informazioni dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità - per il periodo considerato - degli indicatori;
- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni, in numero non inferiore a due;
- calcolando la variazione media degli indicatori scelti.

Sulla base di tale variazione media, nonché effettuando una valutazione complessiva di politica industriale territoriale, le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, formalizzando le intese raggiunte.

Le parti, all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

\* \* \* \* \*

L'elemento economico territoriale di cui all'articolo 38 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 decorre dal 1° settembre 2006.

Gli importi orari massimi definiti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale sono quelli di seguito riportati.

	<u>Dal 1° settembre 2006</u>	<u>Dal 1° settembre 2007</u>
<b>Operai di produzione</b>		
Operai di quarto livello	€ 0,15	€ 0,34
Operai specializzati	€ 0,14	€ 0,32
Operai qualificati	€ 0,12	€ 0,28
Operai comuni	€ 0,10	€ 0,24
<b>Operai di produzione</b>		
Guardiani	€ 0,09	€ 0,21
Guardiani con alloggio	€ 0,08	€ 0,19

\* \* \* \* \*

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato articolo.

#### **Articolo 4**

##### **INDENNITA' TRASPORTI**

A decorrere dal 1° settembre 2006, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 2,37 a euro 2,66 giornalieri.

Detta indennità trasporti urbani ed extraurbani è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso, essa è raggugliata ad ora dividendone per otto la misura giornaliera.

##### **Chiarimento a verbale**

L'indennità di cui sopra non è dovuta ai lavoratori che fruiscono, per recarsi e per tornare dalla loro abitazione al posto di lavoro, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa.

## **Articolo 6**

### **MENSA**

Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefiguri una durata del cantiere superiore a tre mesi, le imprese, salvo casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.u., debbono provvedere, su richiesta di almeno quindici dipendenti occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero nelle immediate vicinanze del cantiere, o anche nell'ambito dello stesso, avvalendosi di servizi esterni.

Qualora la richiesta del servizio di un pasto caldo venga avanzata dalla maggioranza delle maestranze, purché tale maggioranza sia costituita da almeno quaranta dipendenti occupati in cantieri per i quali si prefiguri una durata superiore a sei mesi, sempre fatti salvi i casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.u. e sino a che permanga l'indicato requisito numerico, le imprese hanno l'obbligo di apprestare il servizio all'interno del cantiere. Tale obbligo non esclude la possibilità di ogni altra forma di realizzazione del servizio stesso, all'interno o nelle immediate vicinanze del cantiere, che di fatto si rendesse meno onerosa e/o più agevole per le imprese e per i lavoratori. A titolo esemplificativo, si prospetta la fornitura del servizio mensa attraverso terzi gestori con i quali il datore di lavoro si convenziona, fornendo ai lavoratori i cosiddetti "buoni pasto" per accedere al servizio stesso. Tale meccanismo, in quanto correttamente applicato, concorre a realizzare la comune dichiarata volontà delle parti di privilegiare il consumo del pasto rispetto alla monetizzazione dello stesso.

Sia nelle ipotesi di cui al 1° comma, sia in quella di cui al 2° comma, l'impresa concorre mensilmente al costo complessivo dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di euro 11,67 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° settembre 2006.

Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, e comunque ove non si renda possibile l'attuazione di quanto ivi stabilito, è corrisposta un'indennità sostitutiva pari a euro 6,00 giornalieri a decorrere dal 1° settembre 2006 e ad euro 6,86 giornalieri a decorrere dal 1° settembre 2007. Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore a quattro ore, essa compete in misura pari ad un ottavo della misura giornaliera per ogni ora di lavoro effettivo. Lo stesso criterio di ragguaglio ad ora è adottato per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio attuato in una delle forme di cui al 1° o al 2° comma, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

### **Chiarimenti a verbale**

- Agli effetti del presente articolo, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti normalmente occupati nel cantiere dalle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici, operanti nel cantiere stesso per l'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.

- Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che usufruiscono del servizio.
- Nel caso di organizzazione in proprio del servizio da parte dell'impresa, l'importo massimo del concorso, di cui al 3° comma, è comprensivo della quota di spese sostenute per il personale di cucina, nonché per il trasporto, la confezione e la cottura delle vivande, e la relativa incidenza è convenzionalmente valutata in misura forfettaria pari al 25% di detto importo massimo.
- Il valore del concorso al costo del pasto di cui al terzo comma del presente articolo non può essere preso a riferimento per la determinazione dell'importo del buono pasto.

## **Articolo 8**

### **FERIE**

Nel periodo 1° giugno - 30 settembre, agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie di tre settimane consecutive.

Il godimento di una settimana di ferie potrà avvenire nel periodo invernale.

Quanto precede vale salvo deroghe che potranno essere concordate tra l'impresa e la r.s.u., tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive.

Difformemente da quanto previsto dal c.c.n.l. vigente, ai soli fini del godimento del riposo feriale, si computa l'anzianità di servizio maturata dall'operaio anche presso altre imprese del settore.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità anche presso altre imprese del settore è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che, per il trattamento economico per ferie, valgono le norme di cui al c.c.n.l..

Le suddette norme sono compatibili con l'articolo 10 del Decreto legge n. 66/2003 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva di ferie.

Di massima, il periodo delle ferie collettive sarà stabilito entro il 30 aprile di ogni anno.

Compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'impresa, è possibile cumulare le ferie e i permessi individuali maturati con periodi di aspettativa.

## Articolo 16

### CASSA EDILE

Le aliquote contributive da versare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano risultano così determinate:

		<b>a carico impresa</b>	<b>a carico operaio</b>	<b>totale</b>
- Anzianità professionale edile ordinaria (1)	(*)	3,500%	-----	(*) 3,500%
- Fondo MIPI (2)		0,100%	-----	0,100%
- Istruzione professionale		1,000%	-----	1,000%
- Fondo per la sicurezza	(**)	0,200%	-----	(**) 0,200%
- Quota territoriale adesione contrattuale		0,741%	0,741%	1,482%
- Quota nazionale adesione contrattuale		0,222%	0,222%	0,444%
- Previdenze sociali		2,500%	0,500%	3,000%
<b>Totali</b>		<b>8,263%</b>	<b>1,463%</b>	<b>9,726</b>

(\*) 5,000% per le imprese che, nell'anno di bilancio precedente, abbiano mediamente accantonato alle Casse edili del sistema ANCE meno di 1.800 ore di lavoro ordinario e periodi assimilati, certificate dalle Casse stesse secondo le norme generali in materia di prestazioni della Cassa Edile di Milano.

(\*\*) il contributo è dovuto entro un massimale pari a euro 1.291,00 annue per impresa.

Le aliquote contributive si computano sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, nonché, per i lavoratori a cottimo, anche utile minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al c.c.n.l. vigente.

Il sistema di versamento dei contributi dovuti in proprio dall'impresa e di quelli trattenuti all'operaio ad ogni periodo di paga è stabilito dalle parti firmatarie e attuato con le modalità operative previste dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano, sentite le parti stesse.

(1) In vigore dal 1° settembre 2006

(2) In vigore dal 1° gennaio 2005, come disposto dall'accordo provinciale 2 marzo 2005

Articolo 19

### **PRESTAZIONE CASSA EDILE PER CARENZA MALATTIA**

Negli eventi morbosi di durata non superiore a sette giorni, la Cassa Edile corrisponde una prestazione giornaliera in misura fissa denominata "indennizzo per carenza".

Tale prestazione è pari a 100,00 euro ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile, sulla base della certificazione medica, per un solo episodio di malattia nell'anno. Nel caso in cui la malattia abbia una durata inferiore a tre giorni, la prestazione è ridotta a 60,00 ed a 30,00 euro se la durata è, rispettivamente, di due o di una giornata.

Nei casi di malattia con prognosi inferiore a quattro giorni, l'impresa è tenuta - limitatamente al primo evento nell'anno - ad inviare alla Cassa Edile copia del certificato medico.

Il diritto all'indennizzo per carenza matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate 1.800 ore nei quattro trimestri antecedenti il mese di fruizione della prestazione e purché il lavoratore, al momento dell'evento, risulti iscritto da almeno 12 mesi alla Cassa Edile di Milano.

\*\*\*\*\*

La disciplina di cui sopra si applica agli eventi insorti dal 1° ottobre 2006 e sino alla data di scadenza del presente contratto.

Le parti si incontreranno entro il 31 gennaio 2008 per valutare l'andamento della prestazione sia per l'aspetto economico sia per i riflessi sulla produttività.

\*\*\*\*\*

Il fondo destinato alla prestazione di cui al presente articolo è pari a 250.000,00 euro annui. Nel caso in cui l'importo delle prestazioni superi del 30% la somma anzidetta, le parti dovranno, nei tre mesi successivi, convenire una nuova disciplina in materia. Nel frattempo, la Cassa Edile sospenderà la definizione delle domande in corso e, qualora le parti non raggiungano l'accordo nel termine di cui sopra, procederà alla liquidazione della prestazione in misura proporzionale, al fine di rispettare l'importo massimo annuo previsto.

## **Articolo 24**

### **DECORRENZA E DURATA**

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il presente contratto entra in vigore il 1° settembre 2006 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2009.

## VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il 13 settembre 2006

tra

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,

visti

il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, e in particolare gli articoli 46 e 48 del contratto medesimo, nonché l'accordo collettivo 23 marzo 2006, sottoscritti dalle competenti Associazioni nazionali di categoria,

in correlazione

con i miglioramenti riconosciuti agli operai con l'accordo in data odierna tra le stesse parti contraenti,

viene stipulato

il presente accordo collettivo, da valere per tutto il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI  
- Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO  
TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO,  
DELLA BRIANZA E DI LODI

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E  
COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI  
MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA -  
ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI  
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. -  
DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI E DEI  
COMPENSORI DI MONZA - BRIANZA E  
LEGNANO

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. FEDERAZIONE ITALIANA  
LAVORATORI LEGNO, EDILI ED AFFINI DEI  
COMPENSORI DI MILANO, BRIANZA, TICINO  
OLONA E LODI

## **Articolo 2**

### **PREMIO DI PRODUZIONE**

A decorrere dal 1° settembre 2006, per tutti i Comuni delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, nel premio di produzione in atto sono conglobati gli importi dell'elemento economico territoriale in vigore alla data del 31 agosto 2006.

### Articolo 3

#### ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all'accordo nazionale 23 marzo 2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'articolo 46 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

Si richiamano integralmente le norme contenute nell'articolo 3 dell'accordo per gli operai, salvo quanto segue.

L'elemento economico territoriale di cui all'articolo 46 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 decorre dal 1° settembre 2006.

Gli importi mensili massimi definiti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale sono quelli di seguito riportati.

	<u>Dal 1° settembre 2006</u>	<u>Dal 1° settembre 2007</u>
Quadri e 1.a categoria super	€ 35,92	€ 83,81
1.a categoria	€ 32,32	€ 75,42
2.a categoria	€ 26,94	€ 62,85
Impiegati di 4° livello	€ 25,14	€ 58,66
3.a categoria	€ 23,34	€ 54,47
4.a categoria	€ 21,01	€ 49,02
4.a categoria primo impiego	€ 17,96	€ 41,90

## **Articolo 4**

### **MENSA**

Si richiamano integralmente le norme contenute nell'articolo 6 dell'accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.

A decorrere dal 1° settembre 2006, la misura dell'indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 96,43 mensili. Dal 1° settembre 2007 la misura è elevata a euro 110,57 mensili.

Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà.

### **Chiarimenti a verbale**

Nella determinazione della misura della indennità sostitutiva prevista per gli impiegati, si è tenuto conto di tutte le anzidette modifiche, rispetto alla disciplina pattuita per gli operai.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dell'impiegato in trasferta.

## **Articolo 5**

### **INDENNITA' TRASPORTI**

L'indennità trasporti urbani ed extraurbani, precedentemente dovuta nella misura di euro 49,77 mensili, è elevata a euro 55,86 mensili a decorrere dal 1° settembre 2006.

Anche tale indennità, come l'indennità sostitutiva di mensa di cui al precedente articolo 4, va computata non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà, e di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.

### **Chiarimenti a verbale**

L'indennità di cui sopra non è dovuta ai lavoratori che fruiscono, per recarsi sul posto di lavoro e per tornare alla loro abitazione, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa.

In caso di lavori fuori zona ed in caso di trasferta, il rimborso delle spese giornaliere di viaggio compete per la parte eccedente la misura della indennità trasporti ragguagliata a giornata (euro 55,86 : 173 x 8).